

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Progetto variante 2

(Legge sulle lingue, LLing)

Modifica del ...

I

La legge del 5 ottobre 2007¹ sulle lingue è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 18, 62 capoverso 4 e 70 della Costituzione federale²,

Art. 15 cpv. 3 primo periodo e cpv. 4

³ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche equivalenti in almeno una seconda lingua nazionale e in inglese. ...

⁴ La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 3° (HarmoS: 5°) anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 5° (HarmoS: 7°) anno. I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l'insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l'introduzione delle due lingue straniere.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr

¹ RS 441.1

² RS 101